REGOLAMENTO PER LA RICHIESTA DI DIFFUSIONE DI AGEVOLAZIONI AGLI ISCRITTI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina organicamente le modalità e i criteri per la richiesta di diffusione agli iscritti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno di agevolazioni proposte da soggetti esterni, nel rispetto della funzione istituzionale svolta dall'Ordine e dei principi di trasparenza e imparzialità che informano l'attività delle pubbliche amministrazioni.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno ha istituito un'apposita sezione denominata "Agevolazioni" all'interno del proprio sito internet istituzionale, finalizzata a fornire agli iscritti informazioni su opportunità e benefici attinenti all'esercizio della professione forense.

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Possono essere inserite nell'apposita sezione "Agevolazioni" del sito internet istituzionale esclusivamente le richieste di diffusione di agevolazioni che:

a) attengano direttamente all'esercizio della professione forense o siano ad essa strettamente connesse e strumentali;

b) riguardino questioni giuridiche, formazione professionale, strumenti di lavoro, servizi di supporto all'attività forense;

c) presentino carattere di utilità per la generalità degli iscritti;

d) non abbiano finalità commerciali prevalenti rispetto all'interesse professionale.

ARTICOLO 2 - POTERE DISCREZIONALE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio dell'Ordine si riserva, nell'ambito della propria insindacabile discrezionalità, di valutare ogni singola richiesta di diffusione, potendo:

a) accogliere istanze anche in deroga ai criteri di cui all'articolo 1, qualora ravvisi un particolare interesse per la categoria professionale;

b) respingere richieste che, pur rientranti formalmente nei criteri dell'articolo 1, non siano ritenute idonee, pertinenti o conformi ai principi deontologici della professione forense;

c) subordinare la pubblicazione a modifiche o integrazioni del contenuto proposto.

ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Le richieste di diffusione devono essere presentate per iscritto al Consiglio dell'Ordine e contenere:

a) generalità complete del soggetto richiedente e, se diverso, del soggetto che offre l'agevolazione;

b) descrizione dettagliata dell'agevolazione proposta, con indicazione delle modalità di fruizione;

c) durata dell'agevolazione e termini per l'eventuale adesione;

d) dichiarazione di assunzione di responsabilità per la veridicità delle informazioni fornite;

e) impegno a manlevare il Consiglio dell'Ordine da qualsiasi responsabilità derivante dall'offerta dell'agevolazione.

In mancanza di taluno dei seguenti requisiti, il Consiglio non prenderà in considerazione la richiesta di diffusione, fatto salvo il principio di discrezionalità di cui all'art. 2.

ARTICOLO 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE

Nella valutazione delle richieste, il Consiglio tiene conto dei seguenti criteri:

a) attinenza dell'agevolazione agli scopi istituzionali dell'Ordine di cui all'art. 29 della legge n. 247 del 2012;

b) utilità per l'esercizio della professione forense e per l'elevazione della cultura professionale degli iscritti;

c) compatibilità con i principi deontologici e con il decoro della professione;

d) assenza di conflitti di interesse;

e) trasparenza e chiarezza delle condizioni offerte.

ARTICOLO 5 - PROCEDIMENTO

Il Consiglio delibera sulle richieste di diffusione entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza completa di tutti gli elementi richiesti.

In caso di accoglimento, la pubblicazione avviene secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Consiglio.

ARTICOLO 6 - RESPONSABILITÀ E LIMITAZIONI

La pubblicazione di agevolazioni nella sezione del sito istituzionale non comporta alcuna forma di approvazione, raccomandazione o garanzia da parte del Consiglio dell'Ordine circa la qualità, l'affidabilità o la convenienza delle offerte pubblicate.

Il Consiglio non assume alcuna responsabilità per i rapporti che dovessero instaurarsi tra gli iscritti e i soggetti che offrono le agevolazioni, né per eventuali inadempimenti o controversie.

ARTICOLO 7 - REVOCA DELLA PUBBLICAZIONE

Il Consiglio può disporre in qualsiasi momento la rimozione di agevolazioni già pubblicate qualora:

a) vengano meno i presupposti che ne hanno determinato l'accoglimento;

b) emergano elementi di incompatibilità con i principi deontologici;

c) si verifichino circostanze che possano recare pregiudizio all'immagine o al decoro dell'Ordine;

d) ne faccia richiesta motivata il soggetto che ha proposto l'agevolazione.

ARTICOLO 8 - TRASPARENZA

In conformità ai principi di trasparenza amministrativa di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013, il Consiglio pubblica annualmente nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale un elenco delle agevolazioni diffuse nell'anno precedente, con indicazione del soggetto proponente e della tipologia di agevolazione.

ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano i principi generali dell'attività amministrativa e le norme che disciplinano il funzionamento degli ordini professionali.

Il presente regolamento pubblicato sul sito istituzionale entro 7 giorni dalla approvazione, entra in vigore il 1.1.2026.